

ADEMPIMENTI

Dal 2020 è dovuta l'imposta di consumo sulle “cartine”

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La **Legge di bilancio 2020** (all'[articolo 1, comma 660, L. 160/2019](#)) ha introdotto **l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo**, con l'istituzione dell'[articolo 62-quinquies D.Lgs. 504/1995](#) (Testo unico delle accise).

La nuova disposizione trova applicazione **a decorrere dal 1° gennaio 2020** e prevede che “*le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico*”.

Oggetto della imposizione sono pertanto le **cartine, quelle arrotolate senza tabacco (tubetti) e i filtri utilizzati per arrotolare** le sigarette, cioè per il consumo del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'[articolo 39-bis, comma 1, lettera c\), n. 1, dello stesso D.Lgs. 504/1995](#).

L'imposta di consumo è dovuta dal produttore (o fornitore nazionale) o dal rappresentante fiscale del produttore (o fornitore estero) **all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite autorizzate**, con le modalità previste dall'[articolo 39-decies](#). Le rivendite di cui alla **L. 1293/1957** sono le **uniche autorizzate a vendere i prodotti al pubblico**.

È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse **forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso**, attraverso le predette reti, **offerenti i prodotti**.

La circolazione di tali prodotti è **legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione**, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del **31 dicembre 2019 Prot. 242266 dell'Agenzia delle Dogane**. Con il provvedimento sono disciplinati anche gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e la **circolare dell'Agenzia delle Dogane 5658/RU del 7 gennaio 2020** ne commenta il contenuto.

In particolare, gli articoli 2 e 3 della determinazione direttoriale recano le disposizioni per

l'identificazione, **mediante attribuzione di un codice**, dei soggetti obbligati, dei depositi, e dei beni assoggettati ad imposta i quali sono registrati in apposite tabelle di commercializzazione.

Gli obblighi amministrativi e contabili (di cui all'**articolo 4**) riguardano

- la **tenuta di un registro di carico, scarico e rimanenze**, le cui operazioni contabili devono trovare riscontro nella **ordinaria documentazione commerciale** (essenzialmente fatture di acquisto e di vendita),
- la **trasmissione all'Agenzia di un prospetto riepilogativo delle immissioni in consumo** (cessioni alle rivendite) effettuate in ogni periodo d'imposta (quindicina).

Ai quantitativi risultanti dalle cessioni alle rivendite di generi di monopolio viene applicata l'aliquota di imposta prevista dalla legge (**€ 0,0036 il pezzo**) al fine di determinare il debito di imposta per ciascuna quindicina, **da versare all'erario nella quindicina successiva (articolo 5)** utilizzando il **modello F24 accise**. Nelle more dell'istituzione del **codice-tributo** per il versamento mediante detto modello, è previsto che il pagamento sia effettuato in Tesoreria **mediante bonifico** sul pertinente capitolo 1605 del Bilancio dello Stato.

L'**articolo 6** chiarisce che, in caso di ritardo nel pagamento dell'imposta, sono dovuti gli **interessi e l'indennità di mora** nella misura stabilita dall'**articolo 3, comma 4**, del Testo unico delle accise mentre l'**articolo 7** definisce i poteri dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esercizio dell'**attività di vigilanza e controllo**.

Poiché l'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo trova applicazione, ai sensi dell'**articolo 19 della Legge di bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020**, la norma transitoria contenuta nell'articolo 8 prevede che nelle more dell'adeguamento alle disposizioni previste, l'imposta di consumo è comunque **liquidata sulla base della ordinaria documentazione contabile del soggetto obbligato** ed è versata con le modalità descritte in precedenza (**articolo 5**).

L'adeguamento ai suddetti obblighi **dovrà intervenire entro il 31 gennaio 2020**.

Il **comma 3** stabilisce che i **rivenditori comunicano, all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, le scorte di prodotti detenute al 31 dicembre 2019**.

Le disposizioni della determinazione direttoriale si applicano **nei confronti dei soggetti obbligati e non anche di altri operatori** (importatori, produttori, distributori) **che non effettuano le cessioni dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio**, fermo restando che detti operatori non sono legittimati ad effettuare la vendita al pubblico dei prodotti, bensì a **cederli ai soggetti obbligati** (i quali sono tenuti a richiederne l'inserimento nelle tabelle di commercializzazione).

Per i prodotti destinati esclusivamente ad essere **forniti in altri Stati membri dell'Unione europea** o ad **essere esportati**, deve essere comunque richiesta dall'operatore (soggetto

obbligato o meno) **l'inserimento nella tabella di commercializzazione**, al fine di legittimarne la circolazione sul territorio nazionale, ai sensi del comma 2 del citato [articolo 62-quinquies](#).

Seminario di specializzazione

LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)